

# Assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico, con rivalutazione annuale del capitale investito in base alla rivalutazione della Specifica Provvista di Attivi e alla rivalutazione annuale, positiva o negativa, del capitale investito in base al rendimento delle due gestioni separate

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

**Postevita**  
GruppoAssicurativoPostevita

**Poste Prospettiva Valore Gold VI**  
**Contratto in forma mista a prestazioni rivalutabili (Ramo I)**  
**07/09/2026**  
**Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile**

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**Poste Vita S.p.A.**, Poste Vita S.p.A., Viale Europa 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde gratuito 800.316.181, Indirizzo sito internet: [www.postevita.it](http://www.postevita.it), Indirizzo e-mail: [infoclienti@postevita.it](mailto:infoclienti@postevita.it), PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it). Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde gratuito 800.316.181, indirizzo sito internet: [www.postevita.it](http://www.postevita.it), indirizzo e-mail: [infoclienti@postevita.it](mailto:infoclienti@postevita.it), PEC: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it), ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2025:

- il patrimonio netto ammonta a 5.027 milioni di euro, ed il risultato d'esercizio è risultato pari a 814 milioni di Euro;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 310,9%, come riportato all'interno della "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile al seguente link: [www.postevita.it](http://www.postevita.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

Il prodotto d'investimento assicurativo "Poste Prospettiva Valore Gold VI" è un prodotto finanziario di ramo I che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile. **Il rispetto della promozione di tali caratteristiche è determinato dall'investimento nelle opzioni di investimento sotto riportate e dalla loro detenzione durante il periodo di investimento nel prodotto finanziario.**

| Opzione di investimento                                             | Tipologia di opzione                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica Provvista di Attivi Poste Vita Prospettiva Valore Gold VI | art. 8 – Regolamento (UE) 2019/2088 |
| Gestione Separata Poste Vita Valore Solidità                        | Art. 8 - Regolamento (UE) 2019/2088 |

**Tali opzioni di investimento promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e corrispondono al 67% delle opzioni di investimento del prodotto.** Il prodotto comprende, infatti, una seconda componente di investimento, corrispondente alla Gestione Separata "Posta ValorePiù", che non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali.

**Per ulteriori informazioni circa la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali si rimanda alle Informative Precontrattuali SFDR.**

*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.*



## Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il contraente, per riscattare la polizza, deve presentare la richiesta di riscatto firmata, con copia del codice fiscale e del documento di identità non scaduto, nonché indicare la modalità di pagamento della prestazione a suo favore, alternativamente: tramite la propria Area Riservata accedendo dal sito [www.postevita.it](http://www.postevita.it); presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà a tal fine assistenza; con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Poste Vita - Liquidazioni; con pec all'indirizzo: [postevita@pec.postevita.it](mailto:postevita@pec.postevita.it). Il regolamento della gestione separata Poste Vita Valore Solidità e della gestione separata Posta ValorePiù sono disponibili sul sito internet [www.postevita.it](http://www.postevita.it).



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi, quali la non autosufficienza e gli infortuni che determinino inabilità temporanea o invalidità totale e permanente.



## Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limiti di copertura per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.



## Quanto e come devo pagare?

### Premio

L'importo del premio unico è scelto liberamente dal contraente nel rispetto degli importi di seguito indicati. Alla sottoscrizione è previsto il pagamento di un premio unico che non può essere inferiore a 100.000 euro né superiore a 2.500.000 euro.

Il premio unico può essere pagato con addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, secondo le disposizioni di BancoPosta. I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge alla (i) Clientela retail che (ii) intenda investire, mediante premio unico, in un prodotto di investimento assicurativo con la garanzia del premio investito a scadenza e con obiettivo di conservazione e crescita o crescita del capitale investito, caratterizzati da: (iii) un'età anagrafica minima di 18 anni e massima di 85 anni; (iv) una conoscenza ed esperienza di base o superiore dei mercati e degli strumenti finanziari; (v) una propensione al rischio non inferiore a bassa; (vi) una capacità almeno limitata di sopportare perdite del capitale investito in considerazione di una bassa esposizione all'andamento dei mercati finanziari; (vii) un orizzonte temporale d'investimento di lungo termine; (viii) preferenze per le tematiche riguardanti l'impatto ambientale, sociale e di governance (ESG).

Il prodotto non si rivolge (i) alle Controparti Qualificate; (ii) a Clienti Professionali (iii) a Clienti con un'età anagrafica inferiore a 18 anni e superiore a 85 anni; (iv) a Clienti che non hanno capacità di sopportare le perdite; (v) a Clienti con orizzonte temporale inferiore a 3 anni.



## Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, sono previsti i seguenti costi a carico del contraente:

- **Tabella sui costi per riscatto:** È prevista l'applicazione di un costo variabile (dal 5% al 2%) sull'importo del riscatto totale o parziale per tutte le richieste effettuate dal contraente nel periodo che va dal 31° giorno successivo alla decorrenza della polizza fino al giorno in cui ricade la quinta ricorrenza di polizza.  
Nessun costo è applicato per le richieste di riscatto effettuate dal contraente dal giorno successivo alla data in cui ricade la quinta ricorrenza fino alla scadenza della polizza.
- **Costi applicati al rendimento delle gestioni separate:** ai fini meramente esemplificativi e in coerenza con le rappresentazioni del KID PRIIPs, dato un premio unico di € 10.000,00, pur non costituendo tale importo il premio minimo sottoscrivibile del prodotto, e un costo sul premio dell'1,00%, il premio investito è pari a € 9.900,00. Ipotizzando un rendimento lordo del 3,60% e netto del 3,10%, vista la commissione di gestione applicata per il primo anno di polizza sul rendimento della Specifica Provvista di Attivi pari allo 0,50%, il capitale assicurato alla prima ricorrenza annuale sarà di € 10.206,90. Dal secondo anno al quinto anno di polizza, ipotizzando un rendimento lordo del 3,60% e netto del 2,50%, vista la commissione di gestione applicata dal secondo anno al quinto anno di polizza sul rendimento della Specifica Provvista di Attivi pari all'1,10%, il capitale assicurato al quinto anno di polizza sarà di € 11.266,51. L'esempio non prende in considerazione eventuali richieste di riscatto parziale da parte del contraente, effettuate nel periodo che va dal 31° giorno successivo alla decorrenza della polizza fino al giorno in cui ricade la quinta ricorrenza della stessa, che comporterebbero l'applicazione di costi variabili sull'importo richiesto.  
Dal quinto anno di polizza fino alla scadenza della stessa, ipotizzando un rendimento lordo dell'1,00%, vista la commissione di gestione applicata sul rendimento delle gestioni separate Poste Vita Valore Solidità e Posta ValorePiù pari all'1,40%, il capitale assicurato al sesto anno di polizza sarà di € 11.221,44, in quanto il rendimento netto è pari a -0,40% (-€ 45,07).
- **Costi di intermediazione:** con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, la quota parte retrocessa in media all'intermediario è pari al 47%.

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IVASS o CONSOB</b>                                                                                                                                                                                                                         | Nel caso in cui il reclamo presentato a Poste Vita abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma; secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                                                                                                                                                                                                   | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                                                                                             | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                                                                                                 | Non prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                                                                                            | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> ) o dalla normativa applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                                                                                                                                                                           | <p><b>Trattamento fiscale dei premi</b><br/>I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'IRPEF.</p> <p><b>Tassazione delle somme assicurate</b><br/>Per le somme corrisposte in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra le predette somme e i premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 600/73.<br/>In seguito al decesso dell'assicurato, le somme corrisposte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente all'eventuale capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche da imposta sostitutiva (art. 34 D.P.R. 601/73).<br/>Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.</p> |
| Cosa è il diritto all'oblio oncologico?                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                                                                                                                                                                           | Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.<br>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://postevita.poste.it/oblio-oncologico/">https://postevita.poste.it/oblio-oncologico/</a> .                                                                                                                       |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>                                                                                                                                                 | L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                                                                                                                                                                           | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.                                                                                                                                                                                    |
| <b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Il contraente dalla propria area internet riservata può inoltrare richieste di liquidazione di riscatto parziale, totale e per scadenza; visualizzare lo stato di avanzamento delle pratiche; consultare e scaricare le comunicazioni in corso di polizza come ad es. il Documento Unico di Rendicontazione e di post vendita come ad es. le risposte a richieste di informazioni; modificare i propri dati personali, i consensi privacy e la modalità di ricezione delle comunicazioni; richiedere la certificazione Isee e la lettera di dettaglio premi versati.